



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 014 del 31/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALiquOTA PER "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF" PER ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **10,00**, nella **Sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de **IL SINDACO Ongaro Guido**, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr Fabio**.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	Qualifica	Presenti
ONGARO Guido	SINDACO	SI
MARCHESI Ernesto	ASSESSORE	SI
CANTONI Pietro	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALIQUTA PER "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF" PER ANNO 2019.

(Delibera G.C. n. **014** del **31 gennaio 2019**)

Relaziona il SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n° 02 del 08/03/2007 è stato APPROVATO, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.",

CONSIDERATO che con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 09 del 28/03/2017, l'aliquota era stata determinata per l'anno 2017 nella misura dello 0,5%, con una soglia di esenzione per i redditi inferiori a €uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.lgs 28/09/1998 n° 360), con conseguente modifica all'art. 2 del "*Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.*" approvato con deliberazione C.C. n° 02 del 08/03/2007;
- N. 05 del 27/02/2018 si confermava, per l'esercizio finanziario 2018, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef nella misura dello 0,5% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs.vo 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad €uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.lgs 28/09/1998 n° 360);

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «*Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191*» e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita:

«*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*»;

EVIDENZIATO che:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato;
- Il Decreto Legislativo sul "*Federalismo Municipale*" approvato definitivamente in data 03/03/2011, prevede che, per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunale, potrà essere sbloccata da quei comuni che abbiano un'aliquota inferiore allo 0,4%, con un «limite massimo dell'addizionale per i primi due anni» che non potrà superare tale soglia. In ogni caso, «l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo»;
- L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all'addizionale comunale IRPEF;
- La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze);
- Viene, poi, introdotta la possibilità di differenziare l'addizionale in base al reddito con l'obbligo, però, di utilizzare gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale;
- L'art. 14 del D.lgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione

sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

EVIDENZIATO che l'art. 1, commi 37 e 38, della Legge di Bilancio 2018 (Legge di bilancio 2018 (Legge n° 205 del 27/12/2017, pubblicata in G.U. n° 302 del 29/12/2017), dispone la proroga del "*Blocco degli aumenti dei tributi locali*" anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI;

VISTA la Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2019 pubblicata in G.U. Serie Generale al n. 302 del 31.12.2018, che non prevede il blocco tributario, introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e pertanto si rende possibile approvare il bilancio di previsione 2019/2021 con aumenti tributari;

RITENUTO, comunque, di confermare per l'anno 2019 la vigente aliquota come sopra deliberate;

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 con D.M.I. 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17.12.2018);

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale - Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Con voti **unanimi favorevoli**, espressi in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la conferma dell'*Addizionale Comunale all'IRPEF* nella misura dello 0,5% da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 360/1998, confermando la soglia di esenzione per i redditi inferiori ad €uro 7.500 complessivi annui (determinato come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.Lgs. 28/09/1998 n° 360);
3. Di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'*Addizionale Comunale all'IRPEF* in €uro 205.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione 2019/2021;
4. Di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione 2019/2021, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Con separata votazione unanime di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Ongaro Guido*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 01 febbraio 2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
- Viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li **01 febbraio 2019** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ********* __

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li ********* __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li **01 febbraio 2019** __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993